

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 3, **Bilancio di previsione per l'anno 2007 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009.**

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga,*

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa

Art. 1

*(Entrate derivanti da tributi propri della Regione,
dal gettito di tributi erariali
e di quote di esso devolute alla Regione)*

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 2.864.998.535,00 e di euro 2.599.443.652,33 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 2

(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione europea sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 57.784.748,75 in termini di competenza ed euro 258.202.102,34 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 3

(Entrate extra-tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2007 nei complessivi importi di euro 58.272.832,96 e di euro 106.804.454,95, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 4

*(Entrate derivanti da alienazione,
da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti
e da trasferimenti in conto capitale)*

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 180.913.668,35 e di euro 830.280.059,43 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate (Allegato 1).

Art. 5
(Entrate derivanti da mutui, prestiti
o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 418.925.213,28 e di euro 373.212.010,45 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 6
(Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 5.924.249.593,02 e di euro 9.056.249.593,02 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 7
(Stato di previsione dell'entrata)

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007 nei complessivi importi di euro 9.505.144.591,36 in termini di competenza e di euro 13.224.191.872,52 in termini di cassa (Allegato 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2007, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.
3. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

Art. 8
(Assetto istituzionale e organizzativo)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l'"Assetto istituzionale e organizzativo", considerate nell'area d'intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 85.401.357,67 di cui euro 47.333.391,55 per spese di parte corrente ed euro 38.067.966,12 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 141.161.141,00.

Art. 9
(Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la "Programmazione e il bilancio", considerate nell'area d'intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2007 in complessivi euro 702.337.552,03 di cui euro 536.017.270,95 per spese di parte corrente ed euro 166.320.281,08 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 1.130.014.831,46.

Art. 10
(Spese per lo sviluppo economico)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti lo "Sviluppo economico" considerate nell'area d'intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 103.831.230,14 di cui euro 26.471.177,58 per spese di parte corrente ed euro 77.360.052,56 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 387.039.828,86.

Art. 11
(Spese per il territorio e ambiente)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il "Territorio e ambiente" considerate nell'area d'intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2007, in complessivi euro 228.058.514,49 di cui euro 131.403.001,45 per spese di parte corrente ed euro 96.655.513,04 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 481.148.157,78.

Art. 12
(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i "Servizi alla persona ed alla comunità" considerate nell'area d'intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 2.938.572.894,84 di cui euro 2.928.720.597,76 per spese di parte corrente ed euro 9.852.297,08 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2007, in complessivi euro 2.864.852.850,34.

Art. 13
(Contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell'area d'intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l'anno 2007, nei complessivi importi di euro 5.924.249.593,02 ed euro 8.227.358.025,02 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

Art. 14
(Stato di previsione della spesa)

1. È approvato in euro 9.982.451.142,19 in termini di competenza ed in euro 13.231.574.834,46 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2007 annesso alla presente legge (Allegato 1).
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2007, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31

(Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

Art. 15
(Quadri generali riassuntivi
delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2007 annessi alla presente legge (Allegato 1).

Art. 16
(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2007 annessi alla presente legge (Allegato 1).

TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali;
ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità;
assegnazioni specifiche

Art. 17
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termine di competenza e di cassa:

- a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di parte corrente": euro 5.050.000,00;
- b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento": euro 5.050.000,00.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati alla presente legge (Allegato 1).

3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.

Art. 18
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco n. 3 "Spese dichiarate obbligatorie" allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2007, in euro 2.396.627,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

Art. 19
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2007, in euro 250.000,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

Art. 20
(Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2007, in euro 350.000.000,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

Art. 21
(Equilibrio tra entrate e spese
del bilancio per l'anno 2007)

1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2007, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 71.424.992,77 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 23.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 22
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2000 nell'importo di euro 28.204.413,96;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2001 nell'importo di euro 51.135.363,64;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2002 nell'importo di euro 29.722.603,85;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2003 nell'importo di euro 16.124.615,70;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 87.091.796,82;
- f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 49.273.822,10;
- g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 57.489.414,76;
- h) per la copertura del programma di investimento delle Aziende unità sanitarie e locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002), nell'importo di euro 25.000.000,00.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 23
(Modalità e condizioni per la contrazione
dei mutui autorizzati e per l'emissione
di buoni obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all'importo massimo di euro 344.042.030,83 con durata non superiore a quarant'anni ed alle condizioni di mercato di tasso fisso, variabile o collegato all'inflazione.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo: (a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari e/o (b) alla estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad essi associati e alla contrazione di nuovi mutui e/o emissione di prestiti

obbligazionari, che potranno finanziare anche gli eventuali oneri rinvenenti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati ad essi associati.

Art. 24
*(Impiego delle risorse assegnate
con vincolo di destinazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l'anno 2007, negli importi indicati nel prospetto n. 2 "Assegnazioni finalizzate" ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

TITOLO III
Disposizioni diverse

Art. 25
(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 (Ratifica, con modificazioni dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), 23 ottobre 1963, n. 1481 (Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), 19 febbraio 1970, n. 76 (Norme in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 2007, nel modo che segue:

- a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
- b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

Art. 26
*(Iscrizione in bilancio di stanziamenti
per scopi particolari)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2007, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

Art. 27
(Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 28
(Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 31/2001.
3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.

Art. 29
(Recupero disponibilità finanziarie)

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

Art. 30
*(Adozione del bilancio pluriennale
per il triennio 2007/2009)*

1. È adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009).

Art. 31
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 17, comma 1

Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 23 - (*Fondi globali*) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al

Consiglio regionale che si prevede possano essere approvate dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti che si prevede, rispettivamente, di assumere e di effettuare nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi indicati nel comma 1.

3. I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento delle autorizzazioni di spesa delle U.P.B. esistenti o di nuove U.P.B., dopo l'entrata in vigore e in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. I fondi globali sono in ogni caso tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti a di spese di investimento.".

Nota all'art. 18, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 20 - (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

4. È allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;

d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.".

Nota all'art. 19, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 21 - (*Fondo di riserva per le spese impreviste*) - Omissis

4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore allo 0,1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.".

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 22 - (*Fondo di riserva di cassa*) - Omissis

5. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.".

Nota all'art. 21, comma 1 e 22, comma 1

Per il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 31 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) vedi nella nota all'articolo 23, commi 1 e 4.

Nota all'art. 22, comma 1, lettera h)

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002) è il seguente:

"Art. 8 - (*Programma di investimento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche*) - 1. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 25.000.000,00. La somma è iscritta a carico della UPB 5.28.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno in corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 31/2001, la

contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 25.000.000,00 con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 24 della L.R. n. 7/2002.

3. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 2 è iscritto a carico della UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.".

Nota all'art. 23, commi 1 e 4

Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.".

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 19 - (*Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza*) - Omissis

3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d'assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, e dall'articolo 36, comma 3.".

Nota all'art. 26, comma 1 e 27, comma 1

Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 29 - (*Variazioni di bilancio*) - 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta

regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove U.P.B. di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici, per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.

Omissis

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra U.P.B. strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra U.P.B. diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. Omissis."

Nota all'art. 28, comma 2

Il testo del comma 8 dell'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 48 - (*Registrazione dell'impegno di spesa*) - Omissis

8. Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d'ufficio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti."

Nota all'art. 30, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:

"Art. 4 - (*Bilancio pluriennale*) - 1. Il bilancio pluriennale è elaborato su base triennale con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale indica in termini di competenza, per ciascuna classificazione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa agli esercizi successivi.

4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e ne forma parte integrante."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 143 del 9 gennaio 2007;

* Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 12 febbraio 2007;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2007, n. 57.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche comunitarie